



TRIBUNALE di FOGGIA

Decreto n. 59 /2021

OGGETTO: Attività giudiziaria dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 – D.l. 23 luglio 2021, n. 105 (misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche)

Il Presidente

rilevato che l'art. 1 (dichiarazione stato di emergenza nazionale) d.l. 105/21 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021;

che l'art. 7 (misure urgenti in materia di processo civile e penale) d.l. cit., nel 1° comma, indica le norme emergenziali continuativamente applicabili nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021 nei settori civile e penale, mentre, nel 2° comma, esclude temporaneamente l'applicazione di alcune norme emergenziali del settore penale nel caso che "l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto ... e il 30 settembre 2021";

che, in particolare, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, d.l. 105/21, devono applicarsi:

— quanto ai processi civili, nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, l'art. 221 d.l. 34/20, convertito in l. 77/20, comma 3 (deposito esclusivamente in via telematica degli atti processuali di parte e dei documenti; pagamento mediante sistemi telematici del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria), comma 4 (possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni), comma 6 (partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza), comma 7 (possibilità per il giudice di disporre, con il consenso preventivo delle parti, che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza), comma 8 (possibilità per il giudice di disporre il giuramento del

Lecciale

consulente tecnico con dichiarazione sottoscritta con firma digitale); l'art. 23 d.l. 137/20, convertito in l. 176/20, comma 6 (trattazione cartolare in luogo delle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto), comma 7 (possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario), comma 9 (possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto), comma 9 *bis* (rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 c.p.c.) e comma 10 (arbitrati rituali);

— quanto ai processi penali, nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2021, l'art. 221 d.l. 34/20, convertito in l. 77/20, comma 10 (possibilità negli istituti penitenziari di colloqui a distanza mediante le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione o mediante corrispondenza telefonica); l'art. 23 d.l. 137/20, convertito in l. 176/20, comma 2 (possibilità per il P.M. e per la polizia giudiziaria di utilizzare collegamenti da remoto nel corso delle indagini preliminari), comma 4 (partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto), comma 9 (possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto, con esclusione delle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto); l'art. 24 (semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19) d.l. 137/20, convertito in l. 176/20;

ritenuto che, invece, riferendosi ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Corte d'Appello, non riguardano l'attività giurisdizionale del Tribunale e del Giudice di Pace le norme emergenziali in materia penale (art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 8 *bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e art. 23 *bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 137/20, cit.) la cui applicazione è esclusa per i processi nei quali “l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto ... e il 30 settembre 2021” (art. 7, 2° comma, d.l. 105/21);

che, peraltro, da tale disposizione – finalizzata a differire l'applicabilità del decreto legge in oggetto, verosimilmente, in conseguenza della promulgazione dello

stesso alcuni giorni prima della scadenza dello stato di emergenza nazionale alla data del 31.7.2021 – possa desumersi un’indicazione nel senso dell’idoneità della disciplina emergenziale a regolare soltanto le attività processuali da svolgere prima della data di cessazione dello stato di emergenza nazionale; non bastando, quindi, l’anteriorità del provvedimento organizzativo del giudice;

ritenuto, da un lato, che la normativa emergenziale primaria, come da ultimo ordinata dal d.l. 105/21, prevalga sulle pregresse disposizioni di secondo livello emanate localmente durante il periodo dell’epidemia di Covid 19 e sulle pattuizioni che danno contenuto ai protocolli stipulati in ambito territoriale per fronteggiare la medesima situazione; dall’altro, che tale regolamentazione sussidiaria possa conservare vitalità, nei limiti in cui risulti compatibile con il sopravvenuto quadro legislativo di riferimento;

che, a tal fine, è utile inventariare come segue – con ricognizione non vincolante – i provvedimenti e gli accordi recanti le disposizioni e le clausole di fonte secondaria di data più recente, dei quali risulta la perdurante applicabilità, quanto meno, parziale:

— decreto presidenziale n. 92 del 9.11.2020, “aggiornamento delle misure organizzative dei servizi e di indirizzo dell’esercizio della giurisdizione nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid”, che richiama i decreti presidenziali n. 26 del 2020, n. 32 del 2020 e n. 39 del 2020;

— protocollo in data 22.2.2021 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia, la Procura della Repubblica in sede, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, la locale Camera Penale e l’Associazione Avvocati Penalisti di Foggia; avente “efficacia sino al recesso di una delle parti” – concernente lo svolgimento delle udienze nei processi penali di competenza monocratica, collegiale, della Corte d’Assise e del Giudice di Pace; tenendo conto del recesso esercitato dal Tribunale di Foggia con provvedimento presidenziale dell’8.6.2021, “limitatamente al numero e alla tipologia dei processi da trattare in ciascuna udienza”, che “rimette al prudente apprezzamento dei Presidenti dei Collegi e dei Giudici Monocratici la quantificazione dei processi in misura compatibile con la perdurante esigenza di contenere la presenza delle persone nelle aule di udienza”;

— protocollo in data 11.11.2020 – intervenuto fra gli stessi soggetti istituzionali e le stesse associazioni; avente efficacia sino al 31.1.2021, “fatte salve ulteriori

proroghe ovvero accordi di rinnovo” e, pertanto, tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente le udienze di convalida dell’arresto e del fermo davanti al GIP e le udienze di convalida dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo;

— protocollo in data 20.11.2020 – intervenuto fra gli stessi soggetti istituzionali e le stesse associazioni; sottoscritto anche dal Coordinatore del settore GIP/GUP; avente efficacia sino al 31.1.2021, “fatte salve ulteriori proroghe ovvero accordi di rinnovo” e, pertanto, tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente lo svolgimento degli interrogatori di garanzia da remoto;

— protocollo in data 15.12.2020 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; sottoscritto anche dal Presidente della Prima Sezione Civile quale delegato, dal Magistrato Ausiliario per gli Uffici del Giudice di Pace e dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Foggia; avente efficacia sino al 31.1.2021; tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente la trattazione cartolare, la trattazione in presenza e il giuramento dei consulenti tecnici dinanzi alla Prima Sezione Civile, alla Seconda Sezione Civile, alla Terza Sezione Civile, alla Sezione Lavoro e al Giudice di Pace;

— protocollo in data 12.3.2021 – intervenuto fra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; tuttora applicabile sul presupposto del differimento dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 – concernente la conciliazione giudiziale in via telematica e il giuramento dei consulenti tecnici dinanzi alla Sezione Lavoro;

considerato che, sia per la scadenza fissata al 31.7.2021, sia per effetto della “colonna refrigerante” entrata in servizio nelle more, non ha più efficacia il provvedimento presidenziale 23.6.2021, che, a causa delle “temperature molto elevate” e della concomitante “completa avaria dell’impianto di climatizzazione”, ripristinava *pro tempore* la clausola del protocollo in data 22.2.2021 concernente la limitazione del numero dei processi penali da trattare in ciascuna udienza;

che questo provvedimento odierno non interferisce con il decreto presidenziale contenente il “prospetto di organizzazione del lavoro durante il periodo feriale” (n.

31 del 27.4.2021, come modificato dal decreto presidenziale n. 58 del 24.7.2021 in ordine alle “funzioni del Capo dell’Ufficio”);

con salvezza del potere/dovere del giudice – del processo, della controversia o del procedimento – di selezionare e di interpretare la normativa applicabile;

senza pregiudizio per l’autonomia delle opzioni consentite agli operatori e agli utenti del servizio giustizia;

con riserva di intervenire ulteriormente nei casi di modifiche al d.l. 105/21 in sede di conversione, di mancata conversione o di altre variazioni del quadro normativo, nonchè per registrare eventuali aggiustamenti e correzioni che la casistica potrebbe suggerire;

ai fini dello svolgimento dell’attività giudiziaria sino al 31 dicembre 2021 in conformità alle regole processuali e sanitarie introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19;

SEGNALA

la vigenza della normativa primaria nonchè l’applicabilità delle disposizioni secondarie e delle clausole protocollari di cui in motivazione;

INVITA

a incentivare, nei limiti previsti, la cartolarizzazione e la remotizzazione degli atti e dei provvedimenti.

Si comunichi ai Magistrati Professionali e Onorari in organico, agli Uffici del Giudice di Pace e al Dirigente Amministrativo; per conoscenza, al Presidente della Corte d’Appello di Bari, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, alla locale Camera Penale, all’Associazione Avvocati Penalisti di Foggia, al Medico Competente; mediante inserimento nel sito internet dell’Ufficio.

Foggia, 2 agosto 2021

IL PRESIDENTE

Dott. Sebastiano L. Gentile

Sebastiano L. Gentile

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
<i>Deposita in segreteria</i>
02 AGO. 2021
Prot. n.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Rosa TRICARICO